

6. *In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale*".

Per quanto attiene alle spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio, si rinvia alla precedente comunicazione n. 0004372/P del 18 marzo 2019 avente ad oggetto "Elezioni comunali 2019. Indicazioni fornitura schemi manifesti".

Spese conseguenti agli adempimenti comuni alle elezioni europee e alle elezioni comunali.

Per quanto riguarda queste spese, trova applicazione l'articolo 2 del decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 "Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative".

In particolare, il comma 2, dell'articolo 2 del citato decreto legge 300/1994, prevede che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con elezioni dei sindaci e dei consigli comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Ciò posto, si richiama quanto già indicato dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, nelle proprie circolari nn. 6/19 e 7/19 del 2 aprile u.s., così come ripreso dalle circolari delle competenti Prefetture - UTG .

Per quanto riguarda le spese per gli onorari ai componenti di seggio, si ricorda che gli stessi sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, si applicano le maggiorazioni previste al comma 3, del medesimo articolo 1, della citata legge 70/1980.

Conseguentemente, tenuto conto dell'abbinamento delle elezioni europee con le elezioni comunali, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

Seggi ordinari:

- a) presidente: **euro 157,00;**
- b) scrutatori e segretario: **euro 121,00.**

Seggi speciali: (indipendentemente dal numero delle consultazioni)

- a) presidente: **euro 72,00;**
- b) scrutatori e segretario: **euro 49,00.**

La spesa per gli onorari ai componenti di seggio sarà ripartita in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico del comune.

Competenze da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione nel turno di ballottaggio (Comune di Porcia)

Per quanto riguarda gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio nel Comune di Porcia, trova applicazione l'articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013, ai sensi del quale gli importi di detti compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Conseguentemente, la Giunta regionale, con deliberazione n. 604 del 12 aprile 2019, ha stabilito gli importi degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione per l'eventuale turno di ballottaggio, nel modo seguente:

Seggi ordinari:

- a) presidente: **euro 130,00;**
- b) scrutatori e segretario: **euro 100,00.**

Seggi speciali:

- a) presidente: **euro 70,00;**
- b) scrutatori e segretario: **euro 45,00.**

Onorari spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di seggio

Ai sensi del citato articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013, anche gli importi dei compensi spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 24 della legge regionale 19/2013, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale, con la stessa deliberazione n. 604 del 12 aprile 2019 sopra citata, ha stabilito gli importi di questi onorari nei termini seguenti:

- a) nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, a ciascun componente spetta un compenso fisso forfettario pari a **euro 50,00;**
- b) nel comune di Porcia, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a ciascun componente, sia in occasione del primo turno di votazione sia dell'eventuale turno di ballottaggio, spetta un compenso fisso forfettario pari a **euro 70,00.**

Ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, i sopracitati compensi sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Si richiama infine l'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, il quale prevede che gli stessi compensi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni
interessati alle elezioni comunali

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste

e, p.c.:

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale della finanza locale